



Regolamento in materia di servizi sociali

Approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 6.04.2017.

TITOLO I -PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'ammissione alle prestazioni sociali, alle prestazioni sociali agevolate e alla componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune di Cassano Magnago (di seguito Comune), i criteri di definizione della partecipazione al costo da parte dell'utenza nonché i criteri per l'erogazione delle prestazioni stesse.
2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, riducendo di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il Comune, nei limiti delle proprie competenze e risorse disponibili, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.
3. Rimangono escluse dalla disciplina le prestazioni per le quali l'istruttoria o l'erogazione è effettuata dal Comune in forza di disposizioni normative specifiche o conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi formalizzati con soggetti terzi.
4. Secondo il principio di sussidiarietà gli interventi previsti dal presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - "Prestazioni sociali": ai sensi dell'art.128 del d.lgs 112/1998 nonché dell'art.1, co.2, della L.328/2000, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - "Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica ovvero non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria": prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia;
 - I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del D,P.C.M. 159/2013 e smi;

- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e smi;
- I.S.E.E. iniziale: il valore I.S.E.E. al di sotto del quale non è dovuta alcuna partecipazione al costo da parte dell'utenza interessata;
- I.S.E.E. finale: il valore I.S.E.E. al di sopra del quale è prevista la partecipazione massima da parte dell'utenza interessata ovvero il pagamento totale della prestazione;
- I.S.E.E. di accesso; il valore I.S.E.E. al di sopra del quale è prevista l'esclusione dall'agevolazione della prestazione sociale ovvero dell'intervento di sostegno economico;
- Tariffa massima: valore massimo di partecipazione al costo del servizio;
- Tariffa minima: valore minimo di partecipazione al costo del servizio;

Articolo 3 – Informazione

- 1 Attraverso il servizio di segretariato sociale, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale erogabili anche da parte di altri enti nonché ai criteri di partecipazione al costo da parte dell'utenza.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:
 - a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, residenti nel Comune;
 - c) coloro che beneficino di una forma di protezione personale riconosciuta dalle norme di diritto interne e/o dalle convenzioni internazionali, residenti nel Comune;
 - d) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a), b) e c), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune di residenza. E' fatta salva nel qual caso la richiesta di rimborso al Comune di residenza.

Articolo 5 – Priorità

- 1 Accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 6 - Modalità di accesso e ammissione agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È

fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.
3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione professionale.
5. L'ammissione ovvero il divieto motivato all'accesso alla rete degli interventi o dei servizi è disposta dal responsabile d'area sulla base del progetto personalizzato ovvero della relazione del servizio sociale.
6. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di interventi a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dal Comune e risultanti a carico dell'utenza.
7. Per la descrizione in dettaglio degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale nonché per la specifica indicazione dei criteri di partecipazione al costo da parte dell'utenza si fa rinvio all'allegato al presente regolamento.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 7 - Disposizioni comuni in tema di partecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (per la componente socio-assistenziale) e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenere il costo posto a carico dell'utenza. E' comunque garantita l'erogazione delle prestazioni che costituiscono livelli essenziali di assistenza;
2. I criteri di partecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa in materia di ISEE;
 - b) dalla normativa regionale in materia;
 - c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, il Comune può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
4. È altresì possibile l'interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 8 - Determinazione della partecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della quota di partecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, ad eccezione del contributo di integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione per il quale si rimanda al successivo articolo 9, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\text{partecipazione} = \frac{\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) + \text{tariffa minima}$$

2. Ai fini della suindicata formula, si intende per:

- *partecipazione utenza*: la quota di costo del servizio a carico dell'utenza da calcolarsi con la formula predetta prevedendo come tariffa minima di partenza la quota minima di partecipazione e come tariffa massima la quota massima di partecipazione.

3. La quota di partecipazione può essere determinata come costo personalizzato per utente ovvero come costo a fasce/scaglioni differenziati da soglie di accesso, in relazione alla tipologia dei servizi e/o al numero degli utenti.
4. Il servizio sociale, in casi eccezionali, previa idonea istruttoria e adeguata motivazione, può proporre di sostenere il costo della quota di partecipazione a carico dell'utenza, mediante l'erogazione di un contributo, per le situazioni di particolare gravità, che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro il termine previsto per l'approvazione delle tariffe, la Giunta comunale con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di partecipazione al costo a carico dell'utenza provvede ad aggiornare:
 - l'ISEE finale e l'ISEE iniziale;
 - la tariffa minima e la tariffa massima di partecipazione al costo;
 - gli eventuali scaglioni ovvero fasce di accesso a costi differenziati;
 - le eventuali casistiche di utenti da esonerare con motivazione espressa.

Articolo 9 – Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e persone in situazione di grave emarginazione

1. Per le persone anziane, per i disabili e per le persone in condizione di grave emarginazione, che necessitino di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e non siano in grado di sostenere autonomamente il costo della quota sociale della retta, il Comune, nei limiti delle disponibilità e degli equilibri di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo a copertura della residua quota sociale della retta.
2. L'erogabilità dell'integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un ISEE uguale/ inferiore alla soglia ISEE definita annualmente dalla Giunta comunale, distinta per anziani o disabili. E' fatta salva l'eventualità prevista dal successivo co.5.
3. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è definita nel progetto personalizzato come indicato nel comma successivo ed è calcolata quale differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, tenendo in considerazione la natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata in struttura.
4. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato dell'intervento (oltre a quanto previsto nella Sezione 1 dell'allegato al presente regolamento): il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta, il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza, il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato per le spese personali necessarie;
5. A fronte di una insufficiente liquidità, anche in caso di ISEE superiori alla soglia di accesso, sempre nell'ambito del progetto personalizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili di proprietà, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della quota sociale della retta.
Qualora l'utenza non consenta alla stipulazione di efficaci accordi e si dovesse concretizzare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione della quota sociale da parte del Comune è da considerarsi comunque quale anticipazione, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.
Il Comune può in ogni caso avvalersi di opportune forme di garanzia indicando, a titolo non esaustivo le seguenti:
 - Dichiarazione privata di debito – atta a garantire al Comune il diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex art.498 C.C., redatta nelle forme di legge;
 - Ipoteca volontaria – immediata – ex art.2821 e ss. C.C., mediante la quale il Comune limita il potere dispositivo sull'immobile.

TITOLO III – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Articolo 10 - Disposizioni comuni in tema di interventi economici ad integrazione del reddito

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito (inteso in senso lato) dell'utenza determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalla Giunta comunale.
3. I criteri per l'erogazione di interventi economici ad integrazione del reddito devono tenere conto:
 - a) del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e smi, dei relativi provvedimenti attuativi e, in generale, della normativa in materia di ISEE;
 - b) delle disposizioni del presente regolamento.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro il termine previsto per l'approvazione delle tariffe, la Giunta comunale con riferimento all'elenco degli interventi economici ad integrazione del reddito, provvede ad aggiornare:
 - le relative soglie ISEE espresse in termini di valore ISEE massimo di accesso.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri uffici della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.
3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Articolo 12 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e di altri enti ove necessario, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge

Articolo 13 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibili con quanto qui disposto.

Articolo 14 – Regolamentazione dei servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa.

Allegato - INTERVENTI E SERVIZI

SEZIONE I - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

Segretariato sociale professionale

1. Il servizio sociale comunale, mediante assistenti sociali, garantisce lo sportello di segretariato sociale professionale, con accesso in giorni e orari prestabiliti.
2. L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:
 - a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale ovvero di una continuità assistenziale.
3. Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale comunale.
4. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.
5. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
6. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, viene garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione.
7. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a carico dell'assistente sociale responsabile del caso.
8. Nei casi di situazioni complesse l'assistente sociale di riferimento, all'interno del progetto personalizzato collabora con i competenti uffici dell'A.T.S. e altri servizi territoriali, affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione anche socio sanitaria.

Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione dello stato di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) insufficienza del reddito (inteso in senso lato) e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b) incapacità di provvedere a se stessi;
 - c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
2. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano, a titolo non esaustivo:

- a) la situazione familiare;
 - b) le condizioni di salute;
 - c) la situazione abitativa;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - f) la capacità di assumere decisioni;
 - g) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale, tra gli altri, ove opportuno, la visita domiciliare;
 - h) la disponibilità di risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
 - i) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - j) la capacità di aderire al progetto concordato;
3. La presenza di figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare è considerato un elemento aggravante la condizione di bisogno.
4. In caso di servizi socio-assistenziali e sociosanitari rivolti a minori per favorire l'attivazione di interventi imposti dall'autorità giudiziaria, in virtù degli obblighi istituzionali che gravano sull'ente pubblico, possono essere motivatamente derogate le regole sulla valutazione dello stato di bisogno del nucleo familiare di riferimento.

Progetto personalizzato di intervento

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con l'utente e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.
2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e smi.
3. Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a riscontri programmati che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
4. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.
5. Il progetto personalizzato è costituito altresì dagli interventi documentati presenti nella cartella sociale.
6. I soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art.433 del Codice Civile possono essere preliminarmente convocati allo scopo di accertare la disponibilità ad un coinvolgimento nel progetto personalizzato di intervento ovvero, sussistendone i mezzi, ad un'assunzione diretta di responsabilità nel farsi carico, anche parzialmente, delle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. In caso di rifiuto il Comune potrà supportare il richiedente nella formulazione della richiesta di necessaria integrazione economica ai suddetti congiunti ovvero far intraprendere dall'interessato le necessarie azioni presso la competente autorità giudiziaria.
7. Il progetto personalizzato per persone con disabilità comprende, in relazione all'intervento sociale da approntare: la valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale nonché le misure, anche economiche, necessarie

per il superamento delle condizioni di esclusione sociale con l'eventuale partecipazione del Comune ai costi a seguito della valutazione dello stato di bisogno.

Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
 - b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato di intervento;
 - c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

SEZIONE II - INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

Servizio di assistenza domiciliare

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

Finalità

1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari, laddove necessario.

Destinatari

1. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

Tipologia delle prestazioni

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento (progetto assistenziale individualizzato P.A.I) predisposto dal servizio sociale.

Partecipazione al costo del servizio

1. È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8 del presente regolamento.

2. La quota di partecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di accessi di SAD fruiti nel mese di riferimento per la tariffa individuata.

3. Per ogni altra determinazione si fa rinvio al regolamento del servizio.

Pasti a domicilio

Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto consegnato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone anziane o disabili prive di una rete familiare di supporto.

Tipologia delle prestazioni

1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.

2. Il menù è uguale per tutti gli utenti. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari esigenze dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.

Partecipazione al costo del servizio

1. È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8 del presente regolamento.

2. La quota di partecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa individuata.

Servizio di trasporto sociale

Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto/accompagnamento di persone disabili o persone non autosufficienti presso i centri semiresidenziali che frequentano.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato a consentire a persone disabili o non autosufficienti che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto la frequenza di servizi semiresidenziali.

Destinatari

1. Sono destinatari del servizio le persone disabili o non autosufficienti che frequentano servizi semiresidenziali.

2. Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene effettuato con veicoli dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto di persone disabili.

2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

3. Il servizio generalmente comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento alla struttura di destinazione.

4. Il Comune può avvalersi per il servizio della collaborazione di associazioni presenti sul territorio nell'ambito delle azioni previste dalla normativa nazionale e regionale sul volontariato.

Partecipazione al costo del servizio

1. Ove prevista la partecipazione al costo del servizio si procederà secondo le modalità specificate all'articolo 8 del presente regolamento.

SEZIONE III – INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI

Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori (e le rispettive famiglie):
 - a. sottoposti ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - b. che necessitano di interventi di natura educativa nell'ambito di un progetto di tutela all'interno del contesto parentale;
 - c. che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.
2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e/o nel contesto territoriale in cui vive.
2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento (Progetto Educativo Personalizzato P.E.I.) predisposto dal servizio sociale.

Partecipazione al costo del servizio

1. Ove prevista la partecipazione al costo del servizio si procederà secondo le modalità specificate all'articolo 8 del presente regolamento.

Centro ricreativo diurno per minori

Descrizione del servizio

1. Il centro ricreativo diurno per minori è un servizio che, attraverso una puntuale progettazione, fornisce ai minori, durante il periodo estivo, proposte di attività ed esperienze di vita comunitaria presso idonee strutture attrezzate.

Finalità

1. Il centro ricreativo diurno è uno spazio rivolto ai bambini/ragazzi che, terminata la scuola, vogliono utilizzare parte delle loro vacanze estive in modo utile e proficuo in un ambiente protetto, aperto, attrezzato e stimolante.

2. Finalità prioritaria del servizio è permettere ai frequentanti di trascorrere la giornata sviluppando la loro creatività con proposte educative, sportive e ludiche attraverso le quali i minori possono relazionarsi e ricevere adeguati stimoli per la loro crescita.

Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

2. Sono prioritariamente ammessi al servizio i minori segnalati dal servizio sociale comunale per problematiche sociali della famiglia o del minore medesimo, entro un numero massimo individuato in sede di affidamento del servizio, e i minori i cui genitori lavorino entrambi, residenti nel Comune di Cassano Magnago. I non residenti sono ammessi ad esaurimento delle richieste dei residenti.

Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività ed esperienze di vita comunitaria volte a favorire la socializzazione stimolando il rispetto dell'altro, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, supportando nello stesso tempo le famiglie che hanno necessità di affidare i propri figli a strutture ricreative/educative sicure e qualificate.

2. Il servizio è attivo nelle settimane successive alla conclusione dell'anno scolastico, generalmente per sei settimane.

3. Il servizio è svolto da lunedì a venerdì con orario dalle 8,00 alle 17,00, salvo ulteriori estensioni.

4. E' garantito il servizio mensa

Partecipazione al costo del servizio

1. È prevista una partecipazione della famiglia al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8 del presente regolamento.

2. La quota di partecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero delle settimane di frequenza per la tariffa individuata.

SEZIONE IV – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Interventi di sostegno economico

Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione/agevolazione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolto a persone e a nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

Finalità

1. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee/straordinarie, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di disagio socioeconomico.

Tipologia degli interventi

1. Sono previste le seguenti tipologie di intervento di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell'utenza e del bisogno:

- contributi ordinari;
- contributi straordinari.
- agevolazioni/esenzioni

Contributi ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico con progetti personalizzati a favore delle persone impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o del proprio nucleo familiare per cause diverse (economiche, fisiche, sociali, ecc...).

2. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Lo stesso è prorogabile nel caso in cui permangano le condizioni di bisogno del nucleo, certificate da relazioni del servizio sociale.

3. La concessione è vincolata all'elaborazione e sottoscrizione di un progetto condiviso di assistenza personalizzato cui la persona interessata aderisca attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi fra cui, di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'impegno di ricerca attiva del lavoro con assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal Centro per l'impiego finalizzati allo scopo, nonché di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

4. Costituiscono condizioni per la proroga dell'intervento:
 - a) l'adesione fattiva al progetto personalizzato;
 - b) la messa in atto da parte dei richiedenti di comportamenti attivi per il superamento del proprio stato di bisogno.
5. Il contributo ordinario in genere è a fondo perduto; tuttavia la necessaria personalizzazione dell'intervento può consentire all'assistente sociale del caso, d'intesa con la persona, di definire una modalità diversa e più flessibile. In particolare il contributo può essere individuato quale anticipazione a titolo di prestito, prevedendo nel progetto la definizione delle condizioni del relativo piano di rientro.
6. L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia ISEE di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.
7. L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, la restituzione del contributo già percepito.
8. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità, fatto salvo il rispetto delle norme contenute in specifici regolamenti/norme in materia.

Contributi straordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare (es. disoccupazione, sottoccupazione, malattie invalidanti o decesso di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare).
2. Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie, a titolo non esaustivo:
 - a) situazione di emergenza abitativa quali:
 - procedimento forzoso di rilascio dell'abitazione di nuclei familiari con membri fragili (minori, anziani e disabili);
 - situazione di grave inadeguatezza dell'alloggio nel quale siano presenti membri fragili (minori, anziani e disabili) che richieda interventi urgenti finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza.
 - b) necessità di sanare morosità finalizzate alla conservazione dell'abitazione.
 - c) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (minori, anziani e disabili) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione dell'eventuale debito residuo.
 - d) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi/prestazioni socio-assistenziali o sanitari;
3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno con le medesime procedure e modalità previste per l'erogazione del contributo ordinario.
4. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione, motivatamente anche in deroga alla soglia ISEE di accesso ai contributi ordinari.

Esenzioni – agevolazioni

Per esenzioni / agevolazioni si intendono delle riduzioni totali o parziali del pagamento di determinati servizi con particolare riguardo ai servizi scolastici (es, attività integrative, mensa, rette

scuole dell'infanzia, ecc.) finalizzate a garantire la frequenza dei servizi a minori delle scuole dell'infanzia (statale e convenzionate), delle scuole primarie e secondarie di primo grado appartenenti a nuclei con difficoltà economiche, a seguito di domanda individuale.

Contributi di solidarietà

Descrizione dell'intervento

1. Per contributo di solidarietà si intende un beneficio economico volto a sostenere il pagamento del canone di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale.

Finalità

1. Il contributo di solidarietà è finalizzato al superamento di situazioni di disagio economico individuale e familiare, in relazione al pagamento del canone di locazione e relativi servizi.

Destinatari

1. Destinatari del contributo di solidarietà sono gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico e che presentino una capacità economica inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari.

Modalità di erogazione

1. La valutazione della richiesta di contributo di solidarietà avviene a cura dell'apposita commissione prevista dalla normativa, previa istruttoria del servizio sociale comunale.

2. I contributi di solidarietà vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate alle forme di sostegno economico con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale e delle risorse messe a disposizione dall' Azienda lombarda per l'edilizia residenziale.

3. All'erogazione di ciascun contributo deliberato dalla commissione provvedono il Comune e l'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale fino alla concorrenza degli importi da ciascuno messi a disposizione.

4. Il contributo erogato sarà annotato nella contabilità dell'inquilino e sarà utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti. A tale fine il contributo erogato dal Comune viene corrisposto all'Ente proprietario.

SEZIONE V – INTERVENTI TERRITORIALI

Servizio per l'inserimento lavorativo (SIL)

Finalità e descrizione del servizio

1. L'inserimento lavorativo per persone disabili e/o persone a rischio di emarginazione individuate dall'art.4 della L. 381/1992, rappresenta non solo un efficace strumento di promozione umana e sociale capace di farli progredire nell'autosufficienza, ma anche un elemento fondamentale per la loro crescita personale, intesa come realizzazione personale e per il rafforzamento di un'immagine positiva di sé. L'avvio ad un'attività lavorativa, il trattamento retributivo, il recupero di una vita di relazione, determinano per l'utenza un'occasione per l'inserimento nel contesto lavorativo e di integrazione nel tessuto sociale.

2. L'Ambito Distrettuale individua il soggetto deputato alla gestione del SIL con costi a carico del Distretto stesso. A Carico dei Comuni rimane il costo legato ai singoli progetti (per tirocini, borse lavoro, contributi motivazionali, etc)

Partecipazione al costo del servizio

1. Per l'inserimento lavorativo non è prevista alcuna partecipazione al costo del servizio.

SEZIONE VI – SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI, ANZIANI E PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE

Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali

Descrizione dell'intervento

1. I servizi semiresidenziali sono servizi territoriali a ciclo diurno per disabili, anziani e persone in situazione di grave emarginazione, con diversi profili di autonomia e di autosufficienza, residenti presso il proprio domicilio, volti a fornire sostegno e sollievo all'assistito e/o alle loro famiglie, anche al fine di evitare o quanto meno ritardare l'istituzionalizzazione della persona.
2. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale o sociosanitario.

Finalità

1. Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:
 - a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
 - b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla riabilitazione della persona;
 - c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Destinatari

1. Beneficiari della prestazione sono i disabili, gli anziani e le persone in situazione di grave emarginazione che necessitano di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.
2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza e la necessità di un inserimento in strutture a carattere diurno certificata da un servizio pubblico (medico di base, servizio sanitario o socio-sanitario ...)

Partecipazione al costo del servizio

1. È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8 del presente regolamento.
2. Il contributo per l'integrazione retta sarà pari alla differenza tra la retta sociale e la quota di partecipazione determinata ai sensi del precedente comma 1.

SEZIONE VII – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI

Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali

Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, con modalità definite nel progetto personalizzato per anziani, disabili e persone in situazione di grave emarginazione.

Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone anziane, ai disabili e alle persone in situazione di grave emarginazione nelle condizioni di cui al punto successivo, adeguati percorsi di accoglienza e di assistenza in ambito residenziale extra familiare.

Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:
 - a) persone prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio e da rendere indispensabili le prestazioni offerte dalle strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali;
 - b) persone con gravi difficoltà di inserimento sociale e/o in condizioni di grave marginalità, esposte a particolari fattori di rischio e/o prive di supporti familiari e sociali che permettano la permanenza a casa, per le quali sia necessario un inserimento in strutture socio – assistenziali
2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico (medico di base, servizio sanitario o socio-sanitario ...) ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.
3. La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti, ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio possibile di spesa per il medesimo. Nel caso in cui l'utenza o chi la rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a ciò, il limite massimo dell'integrazione comunale non supererà comunque il valore medio della quota sociale delle strutture presso le quali è ricoverata l'utenza del Comune di Cassano Magnago. Sono fatti salvi casi residuali per i quali, su motivata relazione del servizio sociale comunale considerate dettagliatamente le circostanze particolari, si rende necessario derogare dall'applicazione del precedente periodo.

Partecipazione al costo del servizio

1. È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 9 del presente regolamento.
2. Il contributo per l'integrazione della retta sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di partecipazione complessivamente sostenibile dall'utenza, determinata ai sensi del precedente comma 1.
3. Quanto previsto dai precedenti commi è applicato anche nel caso di persone che necessitano di accoglienza in struttura a ciclo residenziale oltre che di frequenza a centri diurni.